



Consiglio europeo

**Bruxelles, 29 ottobre 2019
(OR. en)**

**EUCO XT 20025/1/19
REV 1**

**CO EUR 30
BXT 92**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Dichiarazione del Consiglio europeo (Articolo 50)

Tenuto conto dell'esito della procedura scritta (doc. XM 20003/19) e a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio europeo, si allega per le delegazioni la dichiarazione in oggetto da iscrivere nel processo verbale del Consiglio europeo (Articolo 50).

Dichiarazione del Consiglio europeo (Articolo 50)

Il 17 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Ricordando le conclusioni del 17 ottobre 2019 con cui approva l'accordo sul recesso e invita la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare le misure necessarie in vista della sua conclusione, il Consiglio europeo si attende che il Regno Unito proceda in parallelo alla sua ratifica affinché l'accordo possa entrare in vigore al più presto.

Al fine di consentire la finalizzazione di tutte le misure necessarie per la ratifica dell'accordo di recesso, compreso l'ottenimento dell'approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio europeo acconsente a un'ulteriore proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Prende atto che l'accordo di recesso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica ad opera delle parti durante tale periodo, che si conclude al più tardi il 31 gennaio 2020.

Il Consiglio europeo dichiara con fermezza che esclude qualsivoglia riapertura dell'accordo di recesso in futuro e ricorda che ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale del Regno Unito dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell'accordo di recesso e non deve ostacolare l'attuazione.

Il Consiglio europeo rileva che, nel corso di questa ulteriore proroga, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro fino alla nuova data di recesso, con tutti i diritti e gli obblighi a norma dell'articolo 50 TUE, compreso l'obbligo di proporre un candidato per la nomina a membro della Commissione.

Il Consiglio europeo ricorda l'impegno del Regno Unito a comportarsi in modo costruttivo e responsabile durante tutto il periodo di proroga, come richiede il dovere di leale cooperazione, e si attende che il Regno Unito ottemperi a questo impegno e obbligo previsto dal trattato secondo modalità che rispecchino il suo status di Stato membro in fase di recesso. A tal fine il Regno Unito deve facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare quando partecipa al processo decisionale dell'Unione.

Il Consiglio europeo ricorda che, in aggiunta alle riunioni a norma dell'articolo 50 del TUE, i 27 Stati membri e la Commissione continueranno, se del caso insieme alle altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, a riunirsi separatamente a tutti i livelli per discutere delle questioni relative alla situazione successiva al recesso del Regno Unito.
